



# COMUNE DI GIOIOSA JONICA

89042 – Provincia di Reggio Calabria

## UFFICIO TECNICO

Partita IVA 00288960800 - Tel. 0694/51536- Fax 0964/410520 - E-mail: utgioiosajonica@tiscali.it

### DISCIPLINARE DI GARA

#### **PROCEDURA APERTA A PREZZI UNITARI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI (CONTRATTO APERTO) E, FORNITURA DI MATERIALE**

##### **1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE**

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **pena l'esclusione dalla gara**, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio e all'indirizzo di cui al punto 7. **del bando di gara**; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì all'ufficio protocollo della stazione appaltante sito in via Garibaldi che ne rilascerà apposita ricevuta.

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del **mittente** e all'**indirizzo** dello stesso - le indicazioni relative **all'oggetto della gara**, al **giorno** e all'**ora** dell'espletamento della medesima.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "**PLICO A - Documentazione**" e "**PLICO B - Offerta economica**".

##### **PLICO "A - Documentazione"**

Il plico "**A**" deve contenere, **a pena di esclusione**, le seguenti dichiarazioni firmate dal legale rappresentante e accompagnate dalla fotocopia anche non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore, nonché i certificati previsti:

- 1) **Pena l'esclusione**, domanda di partecipazione in competente carta da bollo con l'indicazione del servizio indicato in oggetto e dell'importo dell'appalto, del n. di telefono, di telefax e del codice fiscale e ove in possesso indirizzo E-mail nonché della partita IVA, e/o codice fiscale, della matricola azienda e sede competente INPS, del codice azienda e PAT INAIL, del codice azienda e codice della CASSA EDILE dove ha sede l'impresa, del C.C.N.L. applicato e del numero dei lavoratori (dimensione aziendale), con la quale il concorrente:
  - a. Chiede di essere ammesso alla gara e dichiara di aver esaminato il capitolato speciale d'appalto, l'elenco prezzi unitari e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, il capitolato speciale d'appalto adeguati ed i prezzi unitari remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori e della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

##### **(nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA)**

Indica:

- L'identità della SOA che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione;

- La data del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- Le categorie di qualificazione e relative classifiche d'importo;

**(nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA)**

Attesta:

- a. Di possedere i requisiti di cui all'art. 28 del DPR 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto nel medesimo art. 28;
- b. S'impegna ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale d'appalto;
- c. Dichiaro di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
- d. Dichiaro di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 626/94;
- e. Dichiaro l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettera a), d), e), f), g), h) ed i) dell'art. 38 del Codice dei contratti;
- f. Dichiaro la non applicazione all'impresa della sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, secondo comma, lettera a) e/o c) del D.Lgs. n. 231/2001 emessa anche in sede cautelare;
- g. Dichiaro, ai sensi dell'art. 34 comma 2 del Codice dei contratti, l'inesistenza di forme di controllo con altre imprese concorrenti ai sensi dell'art. 2359 del c.c. nonché l'inesistenza di situazioni di collegamento e/o di collegamento sostanziale con altre imprese concorrenti, quali ad esempio la non comunanza con altre imprese concorrenti del legale rappresentante / titolare / amministratori /soci / direttori tecnici / procuratori con poteri di rappresentanza;
- h. Dichiaro che l'impresa **ha ottemperato** al disposto della Legge 12 marzo 1999 n. 68 - art. 17, in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 fino a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 **ovvero che l'impresa non è assoggettabile** agli obblighi derivanti dalla legge 12.3.1999 n. 68 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 fino a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.

2) **Pena l'esclusione:** dichiarazione in carta semplice del titolare, dei soci, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nonché dei direttori tecnici dell'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettere b) e c) dell'art. 38 del Codice dei contratti.

3) **Pena l'esclusione:** dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale risulti che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando:

- a. Non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si tratta d'impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- b. Ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione che nei loro confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale. E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari;
- c. Ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata, nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari, che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia.

4) **Pena l'esclusione:** documento comprovante l'avvenuta costituzione di Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto pari a € 544,68 (art. 75 del Codice dei contratti) con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta. E' ammesso l'arrotondamento a 1 Euro inferiore. Detto deposito può essere costituito, con assegno circolare non trasferibile intestato a "Comune di Gioiosa Ionica – Servizio Tesoreria" oppure mediante fidejussione Bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge Polizza Assicurativa sottoscritta dall'assicurato e dall'assicuratore rilasciata da imprese di Assicurazioni autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni o fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1/1/93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Le fidejussioni bancarie e le polizze assicurative dovranno prevedere espressamente, **pena l'esclusione**, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (art. 75 del Codice dei contratti).

Qualora il deposito sia costituito mediante fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1/1/93 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, queste dovranno prevedere espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, mentre l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, dovrà essere rilasciato, **pena l'esclusione, esclusivamente** da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di legge.

**Ai sensi dall'art. 113 comma 2 del Codice dei contratti, la cauzione definitiva potrà essere rilasciata esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di legge.**

I concorrenti in possesso della **certificazione di qualità** ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEN EN 45000, **relativa alla categoria/categorie dei lavori da eseguire e per i quali si qualifica**, ai sensi dell'art. 40 comma 7 del Codice dei contratti usufruiscono della **riduzione del 50%** dell'importo della cauzione provvisoria e definitiva in caso di aggiudicazione allegando il relativo certificato in originale o in copia autenticata da un'autorità amministrativa o da un notaio.

Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

**La riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria utilizzando la certificazione di qualità ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, relative ad un processo per categoria/e diversa/e da quelle richieste comporterà l'integrazione dell'importo della polizza.**

Se la certificazione è già stata presentata in originale o copia conforme a questo Ufficio per la partecipazione ad altre gare d'appalto il concorrente è tenuto a presentare lo stesso certificato anche in semplice fotocopia ed ad indicare il numero di appalto per il quale il certificato è stato presentato.

Nel caso di raggruppamento temporaneo d'imprese le garanzie fidejussorie ed assicurative sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37 comma 5 del Codice dei contratti e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 37 comma 6 del Codice dei contratti. Qualora il raggruppamento non sia costituito deve essere sottoscritta da tutte le ditte associate, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

5) Con deliberazione del Consiglio dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. del 10/01/2007 **non è dovuto** il versamento del contributo.

- 6) Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto deve allegare dichiarazione con l'indicazione dei lavori da subappaltare nei limiti previsti dall'art. 118 del Codice dei contratti, in mancanza di tale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato.
- 7) Nel caso di ricorso all'A.T.I. la dichiarazione di partecipazione in raggruppamento deve essere sottoscritta, **pena l'esclusione**, da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate, deve specificare il tipo di A.T.I. prescelto con l'indicazione dell'impresa capogruppo, le categorie dei lavori per le quali le imprese si associano, in caso di ATI orizzontale le quote di partecipazione corrispondenti alla quota di esecuzione dei lavori e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (art. 37 comma 8 del Codice dei contratti) e che entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell'appalto, produrranno atto notarile di Raggruppamento temporaneo d'imprese dal quale risulti:

- Il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo;
- L'inefficacia nei confronti dell'Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;
- L'attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto.

E' consentita la presentazione di domanda di partecipazione e offerte anche da parte di operatori economici che devono ancora costituirsi in consorzio ordinario di concorrenti. In tal caso dovrà essere presentato impegno di costituzione del consorzio sottoscritto da tutti i rappresentanti legali che dovrà avere lo stesso contenuto e forma dell'impegno del costituendo ATI.

- 8) **Pena l'esclusione**, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio concorrente alla gara con l'indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre. Qualora la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio, quest'ultimo dovrà indicare, pena l'esclusione, l'impresa che eseguirà i lavori.

L'impresa esecutrice indicata in sede di gara dovrà presentare, pena l'esclusione del consorzio stesso, i documenti di seguito indicati:

- a. Dichiarazione del Legale Rappresentante da cui risultino i nominativi di tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, nonché dei direttori tecnici;
- b. Dichiarazione del Legale Rappresentante nella quale dichiara quanto indicato nel precedente punto 1;
- c. Documento di cui al precedente punto 2;
- d. Documento di cui al precedente punto 3.

- 9) Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 163/2006, intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto (ausiliario). A tali fini il concorrente allega, a **Pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006 la seguente documentazione:

- a. L'eventuale attestazione SOA propria;
- b. L'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- c. Una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 163/2006 attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- d. Una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006;
- e. Una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.lgs. n.163/2006;
- f. Una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- g. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34

- D.Lgs. 163/2006 né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 D.Lgs. 163/2006 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- h. in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
  - i. nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera h) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) D.Lgs. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, del D.Lgs. 163/2006.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il concorrente può avvalersi esclusivamente di una sola impresa ausiliaria.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

**Le imprese mandanti sono tenute ad allegare all'offerta presentata dalla capogruppo la documentazione richiesta ai punti: 1-2-3-6. La dichiarazione di cui al punto 8 deve essere presentata solo se la mandante è un consorzio, inoltre in caso di R.T.I. non ancora costituito le imprese mandanti dovranno stipulare in solido alla mandataria il documento di cui al punto 4.**

Nell'ipotesi in cui gli atti di gara siano sottoscritti dal procuratore dell'impresa concorrente quest'ultimo dovrà presentare copia della procura nonché, pena l'esclusione, i documenti di cui al punto 2.

Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci relativamente a quanto dichiarato ai punti 1, 2, 3, il dichiarante assume le responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

### **Plico "B - Offerta Economica"**

Nel plico "B" devono essere contenuti, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante dell'impresa concorrente, contenente l'indicazione della percentuale di ribasso offerta sull'elenco prezzi posto a base d'appalto, sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza prevale l'indicazione in lettere.

Nel caso di raggruppamento temporaneo d'impresе e di consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lettera e) del Codice dei contratti l'offerta deve essere sottoscritta, **pena l'esclusione**, da tutti i rappresentanti delle imprese associate/consorziate.

Nel caso in cui in luogo delle dichiarazioni richiesta al punto 7) venga presentato atto notarile di raggruppamento o di costituzione del consorzio l'offerta può essere sottoscritta dalla sola impresa capogruppo.

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

Le offerte condizionate, indeterminate e con riserve sono considerate nulle.

Inoltre, non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

Sono ammesse solamente offerte a ribasso. L'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto.

Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.

Ai fini del calcolo dell'anomalia, si terrà conto delle prime tre cifre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982 n. 955.

### **Altre cause e motivi di esclusione**

- **Saranno esclusi** dalla gara, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, e non potranno stipulare i relativi contratti i seguenti soggetti:

- a) Che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) Nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta d'impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- c) Nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta d'impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- d) Che hanno violato il divieto d'intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) Che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) Che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) Che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) Che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) Che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- j) Nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

- verranno inoltre escluse le imprese che:

- Soggette agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", non abbiano dichiarato nell'"ALLEGATO A" e/o non risultino aver ottemperato alle norme per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della citata Legge e Circolare n. 4/2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale per l'impiego.
- Non soggette agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68, non abbiano dichiarato nell'"ALLEGATO A" che le imprese medesime sono escluse dall'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto imprese con meno di 15 dipendenti;
- Non soggette agli obblighi introdotti dalla Legge 68/99 e rientranti nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni a partire dal 18 gennaio 2000 – non abbiano dichiarato nell'"ALLEGATO A" che le imprese medesime sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- Formuleranno dichiarazioni contrastanti;
- Non completano correttamente o omettono di cassare le parti opzionali delle dichiarazioni, come previsto in calce nei modelli allegati;

- non è ammessa alla gara l'offerta che **non risulti pervenuta al Protocollo generale entro il termine fissato** per la presentazione delle offerte e non si darà corso all'apertura del plico contenente l'offerta sul quale non sia apposto il nome del concorrente o la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara o che non sia sigillato con ceralacca o che non sia controfirmato sui lembi di chiusura.

- Resta inteso, altresì, che trascorsa l'ora fissata per la presentazione dell'offerta non viene riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione integrativa anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta o documentazione precedente.

- non sarà ammessa alla gara l'offerta **mancante di una sola delle dichiarazioni o certificazioni richieste dal presente disciplinare**; parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposito plico interno debitamente sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, recante l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara. In questo caso l'offerta resta sigillata e debitamente controfirmata dal Presidente di gara con indicate le irregolarità – che saranno pure riportate nel verbale – rimanendo acquisita agli atti della gara.

## 2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto **8.4.** del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- a) Verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- b) Verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione contenuta nel plico "**A**", sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
- c) Verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
- d) A sorteggiare un numero pari al 10 per cento del numero delle offerte ammesse arrotondato all'unità superiore. Ai concorrenti sorteggiati che non siano in possesso dell'attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 48 del Codice dei Contratti - tramite fax - viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi.

**Sono ammessi ad assistere alla seduta della commissione di apertura dei plichi contenenti le offerte i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o proprio delegato ai sensi di legge.**

In caso che a seguito del sorteggio la verifica del 10 % dei concorrenti, inerente del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al precedente punto d), risultino estratte solo imprese attestata SOA o alla gara risultino partecipare solo ditte dotate di attestazione SOA nella stessa seduta si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla gara, va prodotta nel modo seguente:

- 1) **L'esecuzione dei lavori effettuati** presso committenti tenuti all'applicazione delle leggi sui lavori pubblici, è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori redatti in conformità allo schema di cui all'allegato D del regolamento 34/2000 (se rilasciati dopo il 1° marzo 2000) contenenti l'espressa dichiarazione della stazione appaltante che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. Per l'esecuzione dei lavori effettuati presso committenti che non siano tenuti all'applicazione delle leggi sui lavori pubblici, gli stessi sono documentabili ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 34/2000. Per i soggetti aventi sede negli stati aderenti all'Unione Europea, i certificati attestanti l'iscrizione dei soggetti componenti il concorrente negli albi o liste ufficiali del paese di residenza sulla base del medesimo requisito richiesto alle imprese aventi sede in Italia;
- 2) **Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è documentato:** per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio dalle dichiarazioni annuali dei redditi, modello 740, 750 o Modello Unico, con la prova dell'avvenuta presentazione. In particolare, il costo complessivo da ripartire va rilevato, a seconda dei modelli di dichiarazione prodotti, o nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo, oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri. Qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, il costo complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante, corredata da documentazione INPS che ne attesti l'importo. Per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base alle normative europee, corredata dalla relativa nota di deposito. In particolare il costo in questione risulta dalla voce "costi per il personale" del conto economico redatto ai sensi di legge.
- 3) **L'idonea attrezzatura tecnica è comprovata** con estratto dal libro dei beni ammortizzabili, ovvero con contratti di noleggio o con contratti di locazione finanziaria. I Consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati. I documenti potranno essere prodotti in originale, in copia autentica o in copia semplice con allegata la relativa dichiarazione di conformità all'originale firmata dal legale rappresentante secondo quanto disposto dagli artt. 18 e 46 D.P.R. 445/2000. A tal fine si rammenta che ai sensi dell'art. 76, D.P.R. 445/2000 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia". I documenti sono redatti nelle forme di cui al DPR 445/2000 e successive modificazioni e sono sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, o di una sua articolazione territoriale, siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione, che attesti le suddette condizioni.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, ovvero la Commissione di Gara, procede poi all'apertura dei plichi "**B - offerta economica**" presentati dai concorrenti non esclusi dalla gara.

L'appalto sarà aggiudicato al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara con esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior

ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. (art. 122 del Codice dei contratti)

In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 5 non si procederà alla determinazione della soglia dell'anomalia, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte.

Il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 82, comma 2 lettera a) del Codice dei contratti, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

La procedura di gara si conclude con l'aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara.

L'aggiudicazione provvisoria diventa definitiva decorsi 30 giorni, l'aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e comunque non prima di 30 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto, che verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, diverrà efficace con la stipulazione fatte salve le clausole di risoluzione espresse previste nel contratto. (artt. 11 e 12 del Codice dei contratti).

### **3. COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI AGLI OFFERENTI**

Ai sensi dell'art. 79, comma 5, l'Amministrazione darà comunicazione, entro 5 giorni dallo svolgimento, dell'esito della gara:

- all'aggiudicatario dell'aggiudicazione in suo favore;
- al secondo classificato in graduatoria;
- ai concorrenti offerenti, ammessi ma non risultati aggiudicatari, dell'aggiudicazione provvisoria in favore del 1° classificato e del relativo ribasso;
- ai concorrenti offerenti esclusi, dell'avvenuta esclusione, anche con riserva di successiva motivazione, circa l'avvenuta esclusione.

GIOIOSA JONICA lì 07/04/2008

#### ***I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO***

(Arch. Rocco CRISARA')

(Roberto COTRONA)

#### ***IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.***

(Geom. Nicola Gerardo SAINATO)

#### ***IL RESPONSABILE DELLA P.M.***

(Pasquale AGOSTINO)